



Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In nome di Sua Maestà
Vittorio Emanuele III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

La Commissione d'Ispezione dell'Alta
Corte di Giustizia, riunita in Camera di
Consiglio nelle persone dei Signori Senatori

Scaronetti Gaetano, Presidente
Castelli Michele,
Messa Gian Carlo,
Gismondi Antonio, Membri effettivi
Innocenti Giuseppe, membro supplente
ha pronunciato la seguente

Sentenza
nel procedimento penale a carico di

Cardinali Prof. Dottor Giuseppe fu
Fortunato e di Ricci Marianna, nato
a Roma l'8 giugno 1874 - domiciliato a
Roma, via Carlo Linneo, 104. Senatore
del Regno,

imputato
della contravvenzione di cui all'art. 650
del codice penale, per non avere osservato

✓.

le norme sull'oscuramento parziale disposto con ordinanza prefettizia del 10 giugno 1940, XVIII, si che da una finestra della sua abitazione proiettava luce all'esterno.

Accertata in Roma, il 13 giugno 1940, XVIII, alle ore 23.50.

Letti gli atti processuali e la requisitoria del Pubblico Ministero presso l'Alta Corte di Giustizia in data 22 marzo corrente anno,

Udita la relazione del Senatore Innocenti,

Ritenuto che con verbale in data 13 giugno 1940, XVIII il Commissariato di P.S. flaminio denunciò alla Pettura di Roma il senatore Prof. Giuseppe Cardinali (senza che dal verbale risultasse la qualifica di Senatore) quale responsabile della contravvenzione di cui all'articolo 650 Codice penale per non avere osservato le norme sull'oscuramento parziale disposto con ordinanza prefettizia del 10 giugno 1940, XVIII;

Che il Pretore con decreto penale 24 agosto successivo condannò il Prof. Cardinali all'ammenda di lire cinquanta, ma, in seguito, avuta notizia della sua qualità di Senatore, con sentenza in data 9 ottobre 1940, XVIII dichiarò nullo il decreto penale di condanna non appartenendo alla competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria la cognizione del fatto denunciato e trasmise gli atti all'Eccellenza il Presidente del Senato;

Ritenuto che dalle dichiarazioni rese dal Senatore Cardinali è onesto che al momento del fatto egli non era in casa, il che è confermato dal verbale di contravvenzione, dal quale non risulta specificata la contestazione. Dove quindi escludersi la sua responsabilità perso-

nale in base all'articolo 42 ultimo capoverso del
Codice penale, che richiede per la imputabilità delle
contravvenzioni che l'azione od omissione
sia cosciente e volontaria;

Per questi motivi

La Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte
di Giustizia,

In conformità delle conclusioni del
Pubblico Ministero,

Visti gli articoli 42 e 650 Codice penale,
378 Codice di procedura penale, 18 e 38 del
Regolamento giudiziario del Senato,

Dichiara

non doversi procedere a carico del Senatore
Cardinali per non aver commesso il fatto
addebitato-gli.

Concluso in Roma nella sede del Senato del Regno
addì 27 marzo 1941 anno XIX.

Il Presidente
Caronelli

Il Cancelliere

Don Sabatini



G. 18. 4. 41 fatto cartellino

S. Micummi cane